

## **REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2**

### **A. S. 21- 22**

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

**VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

**VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**VISTO** Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020;

**VISTO il protocollo intesa** per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6 agosto 2020;

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020; Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) del Ministero dell'Istruzione;

**CONSIDERATE** le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020;

**VISTA** la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

**Visto** il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)

**Considerata** la nota tecnica 1237 del 13 agosto 2021

**Visto** il DL 122 del 10 settembre 2021

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti scolastiche, il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2.
2. Il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate sono obbligatorie per tutti i componenti la comunità scolastica e per tutti coloro che accedono all’edificio.
3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all’irrogazioni di sanzioni sia per il personale della scuola, sia per gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

### **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

4. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web dell’istituto il presente Regolamento e ne dà informazione anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici.

### **Art. 3 - Regole generali**

5. A docenti, personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare degli alunni e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
  - a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati.
  - b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica.
  - c) All’ingresso nell’edificio è obbligatoria per tutti (personale, allievi e terzi) la sanificazione delle mani;
  - d) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.
6. Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), è fatto obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della certificazione verde la “certificazione verde COVID-19”<sup>10</sup> per tutto il personale scolastico e per chiunque accede alle strutture scolastiche.

7. Mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

#### **Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

8. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare un operatore sanitario, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica.
9. L'accesso è consentito a chi non è attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.
10. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
11. Chiunque provenga da paesi stranieri deve compilare l'autocertificazione presente sul sito in cui dichiara di aver rispettato le disposizioni previste dalla normativa vigente.
12. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione, ovvero dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione necessaria.
13. È tenuto presso le sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici e dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso.
14. Al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari è obbligatorio utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
15. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati e alla esibizione del Green pass
16. E' consentito l'accesso di esperti esterni per lo svolgimento di progetti didattici, subordinato alla registrazione della presenza e alla esibizione del Green pass.
17. E' obbligatorio, come previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
18. Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro di classe o del docente, registro degli accessi, registro degli educatori ) al fine

di poter ricostruire in modo univoco, su richiesta della Autorità Sanitaria, i contatti che si sono verificati all'interno dei luoghi di lavoro con un eventuale soggetto positivo al virus; la presenza di educatori e di specialisti deve essere registrata nel registro di classe, si riporta anche il nome e cognome se l'educatore è diverso da quello assegnato all'alunno.

#### **Art. 5 – Compito e ruolo delle famiglie**

19. Le famiglie sono tenute alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, in particolare dei propri figli, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità.
20. Le famiglie sono tenute all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio e a istruire i propri figli al rispetto delle norme igieniche e di prevenzione e al rispetto delle norme impartite dal presente regolamento.
21. Nel caso in cui gli alunni manifestino febbre superiore a 37,5 avvertano sintomi associabili al COVID-19, (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto) è obbligatorio che non vengano mandati a scuola e deve essere consultato un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica.
22. Per l'anno scolastico 2021/2022 fino allo stato di emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta al Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi tramite registro elettronico.

#### **Art. 6 – Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

23. A ciascun edificio sono assegnati, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica attraverso i quali le classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
24. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza sostare nei luoghi di transito.
25. Agli studenti è fatto divieto di transitare, per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori.
26. Agli studenti è consentito transitare da un settore ad un altro, rispettando il distanziamento fisico, i sensi di marcia indicati nella segnaletica, indossando la

mascherina unicamente per raggiungere i seguenti spazi: laboratori didattici della scuola, palestra o in altri luoghi esterni autorizzati, servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore.

#### **Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita per le lezioni**

27. Per ogni ordine di scuola è predisposto un protocollo che regola gli ingressi e l'uscita degli alunni, gli spostamenti e lo svolgimento delle attività.
28. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è consentito sulla base degli orari disposti per i diversi ordini di scuola e indicati nei vari protocolli, che devono essere scrupolosamente rispettati.
29. In caso di arrivo anticipato, gli studenti devono attendere il suono della campanella di ingresso negli spazi predisposti per le rispettive classi e indicati da segnaletica e seguire le disposizioni del protocollo. Devono rispettare il distanziamento fisico, indossare correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola (giardini, i cortili) sia negli spazi antistanti, all'esterno.
30. I docenti sono tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza, cinque minuti prima del suono della campanella.
31. I docenti in servizio al momento dell'ingresso della propria classe, devono raggiungere la classe 5 minuti prima dell'inizio dell'ingresso e seguire scrupolosamente le indicazioni del Protocollo di riferimento.
32. Al suono della campana di ingresso gli studenti guidati dai docenti devono raggiungere la propria aula attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici e sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.
33. Gli alunni in ritardo accedono all'edificio al termine delle operazioni di ingresso.
34. Una volta raggiunta la propria aula gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina, seguendo le indicazioni del personale docente preposto.
35. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata. Gli studenti, i docenti e il personale devono seguire scrupolosamente le specifiche indicazioni del Protocollo.
36. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza e supporto per tutta la durata delle operazioni di ingresso e uscita.
37. La disposizione dell'aula e degli spazi dove si svolge attività didattica deve intendersi fissa, ogni modifica deve essere concordata con il Dirigente Scolastico e deve rifarsi ai criteri di distanziamento previsti.

#### **Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

38. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.

39. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
40. Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.
41. Nei limiti delle disponibilità e della fattibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a fare uso degli spazi esterni per attività motorie e didattiche.
42. Durante le attività motorie e in palestre deve essere mantenuto un distanziamento di almeno 2 metri. Qualora non possa essere garantito tale distanziamento si deve far uso delle mascherine chirurgiche
43. La modalità di svolgimento delle attività motorie cambia in funzione del colore della zona in cui si trova il plesso scolastico:

zona bianca	attività fisica sia all'aperto che al chiuso (con ampia areazione) senza indossare la mascherina distanziamento di 2 metri tra le persone attività di squadra possibili all'aperto ma non consigliate al chiuso
zona gialla /arancione	obbligo di indossare la mascherina attività fisica sia all'aperto che al chiuso (con ampia areazione) distanziamento di 2 metri tra le persone svolgimento di attività puramente individuale
Zona rossa	Attività sospesa

44. Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente
45. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, durante l'intervallo, durante i tragitti a piedi per raggiungere gli spazi in cui svolgere specifiche attività didattiche gli studenti e gli insegnanti devono indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto
46. Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare le disposizioni del punto 42
47. Le aule, i laboratori, la palestre e gli spazio regolarmente utilizzati devono essere frequentemente e adeguatamente areati. E' opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
48. Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un uso individuale di ogni oggetto (penna, gomma, matita, giochi etc.).

49. E' fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto strettamente necessario (device, borse, zaini e materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso esclusivamente personale.
50. Sono favorite le attività di sostegno e aiuto alla classe nella forma di piccoli gruppi di lavoro.

#### **Art. 9 - Accesso ai servizi igienici**

51. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
52. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
53. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.
54. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione, segnalare anomalie e garantire frequente igienizzazione.

#### **Art. 10 - Riunioni ed assemblee**

55. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico in videoconferenza.
56. Le riunioni degli Organi collegiali o dei diversi gruppi di lavoro dei docenti in presenza si svolgono all'interno di ambienti scolastici in locali idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, con lo scrupoloso rispetto delle misure indicate nel presente Regolamento.

#### **Art. 11 - Precauzioni igieniche personali**

57. Agli studenti, ai docenti, al personale dell'istituto e al personale esterno e visitatori è fatto obbligo di seguire le ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune
58. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Distributori di gel igienizzanti sono collocati all'ingresso, nei corridoi, nei servizi igienici, nei principali locali ad uso comune, nelle classi.
59. Nelle aule, nei bagni, nei corridoi sono esposte le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani e cartellonistica informativa.
60. Gli studenti e il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

61. E' consigliato limitare lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) e di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.).
62. Le mascherine quando vengono tolte devono essere riposte nel proprio zaino o nella propria cartella, all'interno di un sacchetto, non possono essere lasciate sul banco o in luoghi comuni.
63. E' vietato lasciare effetti personali e materiale vario nel sotto-banco.

#### **Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola**

64. Per gli ambienti scolastici si procede prima alla pulizia ordinaria con acqua e detergenti comuni, poi alla sanificazione con specifici prodotti indicati dagli organi competenti
65. I collaboratori scolastici assicurano l'ordinaria pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo una specifica periodicità inviata da Dirigente con circolare e riassunta in una tabella. Le tabelle di sanificazione sono esposte nei locali.
66. Le operazioni di sanificazione devono essere regolarmente registrate con firma. I collaboratori scolastici sono responsabili del rispetto delle indicazioni inviate. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite potrà essere oggetto di sanzione.

#### **Art. 12 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

67. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori/Referente Covid e deve essere immediatamente accompagnata all'interno dell'ambiente appositamente individuato provvedendo al suo immediato rientro al proprio domicilio.
68. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, la scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che ha l'obbligo di provvedere al ritiro in tempi rapidi.
69. La famiglia ha l'obbligo di avvertire il pediatra di base o il medico di famiglia che valuterà la situazione clinica.
70. Nei casi sottoposti a controllo da SARS-CoV-2, le azioni saranno definite con il Dipartimento di prevenzione territoriale competente e comunicate ai diretti interessati.
71. Per i casi positivi da SARS-CoV-2, le azioni da intraprendere saranno definite con il Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola che seguirà l'iter procedurale previsto.
72. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano la quarantena per una o più classi, per tutta la durata del provvedimento, si avvieranno attività didattiche integrate in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto .



73. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'isolamento fiduciario di uno o più docenti, gli interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche integrate in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata del provvedimento sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto.

Il Regolamento può subire modifiche e aggiornamenti a seguito di successive disposizioni degli organi competenti.

Si allegano:

All. 1 PROTOCOLLO SCUOLA DELL'INFANZIA INFANZIA

All. 2 PROTOCOLLO SCUOLA PRIMARIA

All. 3 PROTOCOLLO SCUOLA SECONDARIA

All. 4 PROTOCOLLO GESTIONE CASI SOSPETTI COVID